



REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO ESTERI PRESSO
L'UNIVERSITÀ LIUC

Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2025

D.R. n. 123 del 16 luglio 2025

DEFINIZIONI

Riconoscimento finalizzato: il titolo estero non verrà “trasformato” in qualifica italiana avente valore legale, ma esprimerà gli effetti accademici e/o professionali in maniera puntuale solo per quel singolo scopo ed in quel singolo momento.

Equipollenza: la procedura formale attraverso la quale un titolo di studio estero viene riconosciuto come equivalente ad un titolo italiano, acquisendo pienamente lo stesso valore legale e producendo gli stessi effetti giuridici, sia in ambito professionale che accademico, nel contesto italiano.

Accesso al corso: riconoscimento di un titolo estero per l'ammissione a un successivo percorso di studi presso un'Università o istituzione AFAM in Italia, come previsto dall'articolo 2 della Legge 148/2002.

Abbreviazione di corso/riconoscimento di un periodo di studi: procedura con la quale le università o istituzioni AFAM riconoscono i periodi di studio svolti all'estero all'interno di percorsi formali italiani. Questo riconoscimento permette di convalidare parte degli studi effettuati all'estero.

Riconoscimento parziale di un titolo estero: solo alcuni elementi del percorso estero vengono riconosciuti per abbreviare il corso di studi in Italia.

Conseguimento di un titolo italiano: attraverso equipollenza o abbreviazione di corso, in base all'articolo 2 della Legge 148/2002, esige che il richiedente si rivolga all'istituzione di istruzione superiore italiana (università o AFAM) che offra un corso corrispondente. Questa procedura, comunemente indicata come equipollenza, comporta nella maggior parte dei casi un'abbreviazione di corso, poiché raramente tutti gli elementi di un titolo estero corrispondono pienamente a quelli del titolo italiano.

Corrispondenza: si riferisce a una qualifica che è considerata equivalente a un'altra quando entrambe, emesse da istituzioni ufficiali e appartenenti ai rispettivi sistemi nazionali di istruzione, appartengono allo stesso livello di istruzione e condividono una natura simile (accademica, professionalizzante o di ricerca).

Equivalenza: si riferisce a una qualifica che è considerata equivalente a un'altra quando entrambe, emesse da istituzioni ufficiali, appartengono allo stesso livello di istruzione e settore disciplinare, con la stessa natura (accademica, professionalizzante o di ricerca). Esse producono effetti accademici simili, come l'accesso agli stessi corsi di livello superiore. Tuttavia, l'equivalenza non conferisce automaticamente tutti gli effetti giuridici della qualifica italiana; la qualifica estera rimane tale, ma permette l'accesso solo a specifici scopi valutativi, come l'ammissione a un corso o concorso specifico.

Idoneità di un titolo estero: secondo quanto indicato nel Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 e nel DPR 8 luglio 2005, n. 212, si riferisce alla capacità del titolo di essere considerato adeguato all'accesso ai corsi universitari o AFAM in Italia. La qualifica di "idoneo" non implica l'equipollenza o il riconoscimento pieno del titolo, ma consente esclusivamente l'ammissione a specifici corsi di studio. Il riconoscimento dell'idoneità è deliberato dalle singole università o istituzioni AFAM, nel rispetto degli accordi internazionali, come la Convenzione di Lisbona, e della normativa italiana vigente.

SEZIONE PRIMA

Art. 1 - **Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina la procedura di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione ai corsi universitari, del proseguimento degli studi, dell'abbreviazione di carriera o del conseguimento del corrispondente titolo accademico italiano.

Art. 2 - **Ambito di Applicazione**

Il riconoscimento dei titoli esteri può essere richiesto per:

- l'ammissione ai corsi di laurea, laurea magistrale o altri corsi di natura universitaria;
- il proseguimento degli studi con abbreviazione di carriera;
- l'equipollenza del titolo estero con un corrispondente titolo accademico italiano.

Art. 3 - **Tipologia di Riconoscimento Accademico**

Le tipologie di riconoscimento accademico includono:

1. Riconoscimento per l'accesso ai corsi: valutazione del titolo estero per stabilire se permette l'accesso a un determinato ciclo di studi presso l'Università LIUC.
2. Riconoscimento per proseguimento degli studi: valutazione di un titolo estero di primo o secondo ciclo per l'ammissione al ciclo successivo o per abbreviazione di carriera.
3. Riconoscimento finalizzato all'equipollenza: procedura per l'equiparazione completa del titolo estero con il titolo accademico italiano corrispondente.

Art. 4 - **Documentazione Necessaria**

I documenti richiesti nel presente articolo sono meramente indicativi, non tassativi e ne potrà essere richiesta l'integrazione a seguito di una valutazione individualizzata e specifica per ogni singolo caso. Per avviare la procedura di riconoscimento, il richiedente deve fornire:

- Copia conforme all'originale del titolo scolastico o accademico in formato digitale, con traduzione ufficiale in italiano o inglese.
- Certificato di laurea e *transcript* ufficiale degli esami, contenente l'elenco delle materie sostenute, i relativi voti, la scala di valutazione adottata e i crediti, preferibilmente espressi in ECTS (*European Credit Transfer and Accumulation System*, Sistema Europeo di Trasferimento e Accumulo Crediti) o accompagnati dalla scala di conversione dei CFU, se disponibile.
- Documento di identità valido o passaporto e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno laddove sia già stato rilasciato;
- Codice fiscale italiano ove richiesto dalla legge nazionale;
- solo per lauree magistrali: *Curriculum Vitae* aggiornato;
- solo per lauree magistrali: lettera motivazionale;
- per tutti certificazioni di lingua inglese o italiana o altra documentazione attestante le competenze linguistiche come da regolamento del corso di laurea;
- altri eventuali documenti richiesti dagli organi competenti, come specificato nel primo comma.

In caso di immatricolazione i documenti originali dovranno essere presentati presso lo sportello, dove l'operatore, previa verifica, procede alla creazione di una copia e al caricamento della relativa scansione, debitamente validata, nel sistema.

Art. 5 - Procedura di Valutazione

1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata all'Università LIUC e completa della documentazione richiesta.
2. La Commissione per il Riconoscimento dei Titoli Esteri, istituita dal Consiglio Accademico, valuterà la domanda entro 90 giorni dalla ricezione completa della documentazione.
3. La Commissione esaminerà:
 - il livello, la durata e i contenuti del percorso formativo estero rispetto ai criteri del sistema universitario italiano;
 - la corrispondenza tra il titolo estero e il corso di studio italiano per cui si richiede il riconoscimento;
 - eventuali accordi bilaterali o internazionali che facilitano il riconoscimento automatico dei titoli.

Art. 6 - Esiti della Valutazione

La Commissione può deliberare i seguenti esiti:

- **Riconoscimento per ammissione:** il titolo estero viene riconosciuto come idoneo ai fini dell'accesso ai corsi di studio.
- **Riconoscimento accademico totale o parziale:** viene riconosciuta l'equivalenza totale del corso oppure viene concessa l'immatricolazione con abbreviazione di carriera e/o con l'obbligo di sostenere esami integrativi.
- **Rifiuto del riconoscimento:** in caso di lacune significative nel percorso formativo, il riconoscimento può essere negato. Il richiedente ha la possibilità di presentare una nuova domanda per un nuovo corso di laurea.

Art. 7 - Contributo per la Procedura

7.1 Il richiedente è tenuto a versare un contributo per la valutazione del titolo estero, il cui importo è determinato annualmente dall'Università. Il pagamento è dovuto indipendentemente dall'esito della valutazione e non è rimborsabile.

7.2 Il riconoscimento del titolo estero può essere condizionato al superamento di prove di ammissione o esami integrativi, secondo le normative italiane e le disposizioni specifiche del corso di studio.

7.3 Per i corsi ad accesso programmato, l'ammissione è subordinata alla disponibilità di posti.

Art. 8 - Tasse e Contributi

Il richiedente è tenuto al pagamento di un contributo fisso non rimborsabile, per la valutazione del titolo estero, importo che varia a seconda del tipo di riconoscimento accademico. L'importo verrà comunicato all'atto della richiesta formulata dal richiedente. In caso di riconoscimento, il rilascio della pergamena è soggetto al pagamento di ulteriori contributi, come previsto dal regolamento dell'Università.

Art. 9 - Trattamento dei Dati Personali

I dati personali raccolti durante la procedura di riconoscimento sono trattati in conformità alla normativa italiana e comunitaria in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR).

SEZIONE SECONDA

Art. 1 **Oggetto della Sezione Seconda**

- 1.1 La presente sezione ha ad oggetto il riconoscimento finalizzato dei titoli di studio esteri, conseguiti all'estero secondo le indicazioni, le modalità ed il piano di studi determinato all'Università Carlo Cattaneo – LIUC.
- 1.2 Per il riconoscimento, di cui al comma che precede, non si applica la previsione di cui all'art. 4, della Sezione Prima del presente Regolamento.

Art. 2 **Modalità e convenzione**

- 2.1 I titoli di studio conseguiti all'estero, secondo le modalità di cui all'articolo che precede, riconducibili a specifiche convenzioni stipulate dall'Università Carlo Cattaneo - Liuc con altri Atenei, al di fuori del territorio della Comunità Europea, verranno riconosciuti applicandosi le norme della sezione prima laddove compatibili.
- 2.2 Le specifiche convenzioni, di cui al capoverso che precede, contenenti la disciplina per il conseguimento del titolo, il programma di studi ed ogni altra previsione, finalizzata al riconoscimento del titolo conseguito all'estero, saranno previamente approvate dalla Commissione per il Riconoscimento dei Titoli Esteri, istituita dal Consiglio Accademico, di cui all'art.5 della Sezione Prima del presente Regolamento.

Art. 3 **Disposizione conclusiva**

Per il resto si applicano le norme del presente regolamento laddove compatibili.

Art. 4 **Disposizioni Finali**

Le presenti disposizioni entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC e sostituiscono ogni altra regolamentazione precedente in materia di riconoscimento dei titoli esteri.